



Comune Comiziano

Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI LEGALI
DIFESA E RAPPRESENTANZA
IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI COMIZIANO
E COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI**

(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 25.3.2019)

Art.1 – FINALITA' DELL'AVVISO

1. Il presente regolamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, disciplina:

- le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Comiziano degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO

1. Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito Albo aperto ai professionisti singoli esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa.

2. La creazione e tenuta dell'elenco è demandata al Responsabile del Servizio Amministrativo, secondo le modalità di seguito descritte.

3. L'elenco è unico e suddiviso nelle CINQUE sezioni distinte per tipologie di contenzioso:

A) DIRITTO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

B) DIRITTO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

C) DIRITTO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche – Corte dei Conti

D) DIRITTO DEL LAVORO - PUBBLICO IMPIEGO

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

E) DIRITTO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso: Commissione tributaria provinciale – Commissione tributaria Regionale – Magistrature di grado superiore

Non potrà essere richiesta l'iscrizione **in più di tre sezioni**. L'elenco così formato avrà valore per l'anno in corso, successivamente, sarà soggetto a revisione almeno semestrale, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico. Ove siano indicate sezioni in numero superiore a tre, saranno considerate ai fini della iscrizione solo le prime tre sezioni indicate.

Art. 3 – SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare domanda i professionisti, singoli o associati, che alla scadenza dell'avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque). Tale requisito deve essere posseduto entro il termine per la presentazione delle domande;
- b) essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- c) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- d) insussistenza di cause d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e inesistenza di eventuali conflitti di interessi con l'Ente;
- e) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati che incidono sulla moralità e condotta professionale, con indicazione, in ogni caso, di tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione, assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dalla legge 31.05.1965, n. 575;
- f) assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato membro in cui il professionista è stabilito;
- g) assenza, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi con il Comune di Comiziano;
- h) assenza di contenzioso personale pendente contro il Comune di Comiziano;
- i) assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ordine di appartenenza;
- j) possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale ai sensi di legge.

Si precisa che, nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo associato indicato nella domanda. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco,

promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I professionisti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto interessati ad essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 1, dovranno presentare specifica domanda di utilizzando la modulistica allegata all'avviso. I soggetti in possesso dei requisiti ed interessati all'iscrizione nell'Elenco, potranno indicare espressamente nella domanda massimo **TRE** sezioni a cui iscriversi. Ove siano indicate sezioni in numero superiore a tre, saranno considerate ai fini della iscrizione solo le prime tre sezioni indicate.

Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno essere allegati:

- 1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) Curriculum formativo e professionale (datato e sottoscritto), contenente le competenze specifiche professionali acquisite, specificando in modo dettagliato:
 - le esperienze professionali maturate, con riferimento alla sezione o alle sezioni per le quali viene richiesta l'iscrizione;
 - la partecipazione a corsi di specializzazione, professionali, stage e convegni nelle materie inerenti la sezione per la quale viene richiesto l'inserimento in elenco;

Il Curriculum dovrà essere presentato da un Singolo professionista o uno Studio associato. In quest'ultimo caso, potrà essere presentato o dal singolo professionista interessato, o da tutti i professionisti che lo Studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso. In tale ultima eventualità lo studio associato verrà inserito nell'elenco come soggetto unico.

3) Disciplinare affidamento incarichi legali sottoscritto per presa visione ed accettazione. Gli Studi Associati o Associazioni Professionali dovranno allegare i curricula dei componenti indicati nella domanda.

Inoltre, il professionista dovrà dichiarare:

- di essere consapevole che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di Comiziano;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e Reg. 679/2016 sulla privacy;
- di impegnarsi a comunicare all'ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente si riserva la cancellazione dall'elenco e di revocare, per l'effetto, gli incarichi conferiti;

- che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili;
- di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente.

L'Amministrazione comunale di Comiziano si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle domande e nei curricula chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi. La domanda a firma dei diretti interessati ed i relativi allegati dovranno pervenire mediante le seguenti modalità specificate nell'apposito avviso. Si precisa che saranno escluse le domande:

- pervenute oltre il termine utile;
- non sottoscritte dal professionista;
- non contenenti la dichiarazione di cui all'art. 2 o contenenti anche una dichiarazione incompleta nelle parti essenziali;
- prive di curriculum;
- prive di fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.

Art. 5 – ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e alla correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso, l'elenco dei professionisti sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente. Al professionista escluso verrà data comunicazione a mezzo pec con l'indicazione dei motivi. L'elenco avrà validità dalla data della pubblicazione. Successivamente, sarà soggetto a revisione semestrale, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico.

Il Responsabile del servizio I amministrativo cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco, disponendo l'ammissione o il diniego all'iscrizione. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.

Le domande per l'inserimento nell'elenco, soggetto a revisione semestrale, potranno pervenire in ogni momento. L'inserimento nell'elenco avverrà secondo l'ordine alfabetico e non farà sorgere in capo all'ente alcun obbligo all'affidamento ai soggetti selezionati. L'elenco dei professionisti e degli incarichi conferiti sono pubblici e come tali sottoposti alla normativa in materia di pubblicità e trasparenza.

Art. 6 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

Il Comune di Comiziano non è in alcun modo vincolato a procedere alla stipulazione di contratti, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del presente avviso pubblico.

L'affidamento dell'incarico avverrà applicando, per quanto possibile ed opportuno, i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione tenendo conto dei seguenti criteri:

- specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;
- attività prestata in favore di pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi legali;
- evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente assolti;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente;
- esito favorevole del contenzioso in cui ha rappresentato il Comune di Comiziano;
- foro di competenza della causa.

Il professionista incaricato può declinare l'invito solo per oggettive e motivate ragioni formalmente comunicate all'Ente. Dal momento di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Art. 7 – INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NELL'ALBO

Il Comune di Comiziano per incarichi di particolare complessità o riguardanti questioni giuridiche particolarmente complesse, tali da richiedere prestazioni di alta specializzazione, si riserva la facoltà di conferire incarichi legali a professionisti anche non iscritti in elenco ed esperti di chiara fama nella specifica materia.

Nei casi di evidente consequenzialità o complementarietà con altri incarichi in fase di espletamento o già espletati precedentemente, ovvero qualora il giudizio sia promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato allo stesso professionista che sta curando o ha curato le controversie presupposte e/o connesse o che ha assistito l'Amministrazione nei gradi precedenti, anche non iscritto all'elenco, purché, in quest'ultimo caso, lo stesso abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.

Laddove i termini processuali della controversia impongano di nominare con somma urgenza un patrocinante dell'ente, si provvederà con affidamento dell'incarico *intuitu personae*.

L'elenco potrà essere utilizzato, nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e

l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

Art. 8 – PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Municipale sulla base di un parere redatto dal Responsabile di Servizio cui afferisce - *ratione materiae* - la controversia, che evidenzia le ragioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio.

La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata, fatta salva ogni diversa previsione statutaria, al Sindaco che conferisce il patrocinio, attraverso la sottoscrizione della procura alle liti, al legale che sarà prescelto attraverso le procedure indicate nel presente regolamento.

L'affidamento avverrà con determinazione del Responsabile del Servizio I Amministrativo – affari generali e sulla scorta della relazione predisposta per la Giunta dal Responsabile del servizio competente *ratione materiae*. La scelta del legale dovrà basarsi sulle valutazioni del curricula, dei preventivi pervenuti ed avverrà, altresì, nel rispetto:

- delle specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- di precedenti incarichi conferiti;
- della rotazione.

Preliminarmente al conferimento dell'incarico vengono individuati sulla base di tali presupposti, all'interno dell'albo, alcuni professionisti, in numero non inferiore a due, ai quali il responsabile del servizio amministrativo chiederà dettagliato preventivo relativo all'incarico da affidare e relazione di massima sull'attività che si intende svolgere.

Il professionista può declinare l'incarico solo per oggettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto Albo.

Il responsabile del servizio amministrativo trasmette al professionista la determinazione d'incarico, nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la predisposizione del giudizio. In seguito al conferimento dell'incarico al professionista selezionato ed alla relativa accettazione, il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.

Art. 9 – PRESTAZIONE PROFESSIONALE

E' compreso nell'incarico *ad litem* conferito dall'ente la consulenza, anche scritta, in ordine allo stesso incarico, senza diritto a compensi ulteriori.

Il legale si impegna, altresì, ad aggiornare costantemente l'ente, in persona del Responsabile del servizio amministrativo circa l'attività defensionale espletata e lo stato della lite. Nell'espletamento

dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia. I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Comiziano, nel rispetto dei vincoli del mandato *ad litem*, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

- a) il professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
- b) il professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
- c) il professionista fornisce parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- d) il professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni d'incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;
- e) il professionista, deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute;
- f) il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenzano le attività processuali stesse;
- g) in caso di sentenza sfavorevole all'ente, il professionista deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi, peraltro, la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione. La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 10 - AGGIORNAMENTO ELENCO

L'elenco degli Avvocati formato presso questo Comune è sottoposto ad aggiornamento, almeno semestrale, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, con l'inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati al Responsabile del I servizio amministrativo – affari generali. Le domande di ammissione possono pervenire in ogni momento, ferma la revisione semestrale dell'elenco. Sarà cura del professionista già iscritto nell'elenco, in sede di aggiornamento, inviare nuovo curriculum alla scadenza annuale di validità dell'elenco. In difetto si terrà conto del curriculum già acquisito agli atti. Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

Art.11 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei soggetti iscritti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano rinunciato per due volte, senza giustificato motivo, all'incarico affidato;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- accertate gravi inadempienze;
- mancato rinnovo della richiesta di iscrizione alla scadenza.

La cancellazione comporta la revoca di tutti gli incarichi affidati;

Il professionista cancellato può chiedere di essere nuovamente inserito decorsi almeno 2 anni dal provvedimento di cancellazione.

ART. 12 – COMPENSI PER INCARICHI LEGALI

Il preventivo da presentarsi, a cura del professionista invitato, sarà determinato sulla scorta dei compensi stabiliti dall'ordine per competenza e materia tenuto conto dei parametri minimi.

Il legale deve attenersi, nella redazione della parcella a quanto indicato nel preventivo dallo stesso presentato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. In ogni caso l'importo liquidato non può essere superiore a quello previsto nel preventivo. L'importo può invece essere motivatamente ridotto dal responsabile del servizio interessato qualora l'attività svolta dal legale sia stata minore rispetto a quella preventivata.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Nel caso di affidamento di incarico ad uno studio associato l'ente è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista.

Su richiesta del professionista è riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore ad 1/3 del importo impegnato.

La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione:

- a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione, della sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, e di relazione dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale;
- b) fattura valida ai fini fiscali;

c) regolarità fiscale del professionista.

Il responsabile del Servizio I amministrativo provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà l'attività di recupero crediti per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso per l'attività di recupero crediti. Le somme recuperate confluiranno nelle casse comunali.

ART. 13 – TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, per l'Ente. Il potere di conciliare e transigere le liti spetta alla Giunta Comunale. A tal fine il Responsabile del Servizio I amministrativo, previa relazione del responsabile del Servizio competente *ratione materiae*, e, per le cause pendenti, previo parere scritto favorevole del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva.

ART. 14 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal codice di Deontologia forense, e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03 e s.m.i, Regolamento 679/16 sulla privacy, nonché dal “Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 - Pubblicata sulla G.U. n. 275 del 24-11-2008.

Art. 15 – PUBBLICITA'

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, alla legge professionale, e al codice deontologico forense.